

**N. 02835/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04563/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4563 del 2014, proposto da:

Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Francesco Biga, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

De Marco s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Del Prete e Teresa Dentamaro, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00208/2014, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00208/2014, resa tra le parti, concernente affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione di un vallone a servizio del piano seminterrato del dipartimento interateneo di fisica e ampliamento del capannone “acceleratore” dell'Università degli studi Aldo Moro di Bari;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società De Marco s.r.l. e dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Matassa e l'avvocato Del Prete;

Considerato che l'appello cautelare merita accoglimento in considerazione del fatto che:

i soci Teodoro e Massimo Greco, titolari ciascuno del 35% delle quote, non possono considerarsi soci maggioritari, alla luce di quanto affermato dall'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 24

del 2013;

il signor Domenico Santoro non era tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto cessato dalla carica di direttore tecnico il 5 febbraio 2013.

Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 4563/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)